

COMUNE DI SALVIROLA
(Provincia di Cremona)

L'organo di Revisione

Verbale n. ____ del 27/12/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "Definizione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2022-2024;

Richiamato l'art.239, comma 1, lettera b) punto 1, del D.lgs. n.267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- gli artt.6, 6-ter del D.lgs 165/2001, ai sensi dei quali le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e performance;

- l'art.3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *"I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, siano ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

considerato che a seguito della revisione della dotazione organica non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi del D.lgs. n. 165/2001;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto “Definizione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2022-2024” e tutta la documentazione a supporto e in particolare la dotazione organica 2022/2024, la programmazione triennale 2022/2024, il calcolo della capacità assunzionale 2022;

Verificato che:

- la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE ammonta a €. 838.195,15;
- la spesa del personale relativa all’anno 2021 ammonta a €. 183.611,52;
- la spesa del personale relativa all’anno 2018 ammonta a €. 105.112,51;
- l’incidenza delle spese del personale/media entrate correnti è pari al 21,91%;
- la determinazione della soglia virtuosa (28,60% delle entrate) è pari a €. 239.723,81;
- la capacità assunzionale 2023 determinata dalla soglia virtuosa è pari a €. 56.112,29;
- il limite di capacità assunzionale potenziale 2022 (ex art. 5 c.1 e tab. 2 D.M. 17/3/20) è pari al 29% del costo del personale 2018 ed è pari a €. 35.738,25; e pertanto il limite di capacità assunzionale per l’anno 2023, fermo restando gli equilibri di bilancio, è pari a €. 35.738,25;

Constatato che l’ente:

- con delibere di C.C n. 12 del 05/04/2022 ha approvato il bilancio di previsione relativo al periodo 2022/2024; n. 17 del 05/05/2022 ha approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021;
- ha rispettato negli anni 2020 e 2021 il pareggio di bilancio e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del d.lgs. 267/2000:
- risulta adempiente con la BDAP;
- risulta mantenuto l’equilibrio pluriennale del bilancio ottenuto tramite il contestuale risparmio di spesa corrente e la previsione di maggiori entrate correnti;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, con la raccomandazione di tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio e di tener conto del piano triennale dei fabbisogni del personale dell’ente per il triennio 2022-2024 nella formazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

L’ORGANO DI REVISIONE
(dott. Daniele Monico)